

Determina a contrarre n.24 del 24/06/2020

**Oggetto: Accordo quadro per servizi manutenzione e riparazione dell'attrezzatura di raccolta, compattazione e trasporto RSU marchio Farid allestita su mezzi ATA S.p.A. nonché componenti di attrezzatura di altro marchio allestita su veicoli aziendali - Determina a contrarre (CIG 835080671C)**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**Considerato che** la Società ha necessità di avvalersi di un'officina per la manutenzione e riparazione dell'attrezzatura di raccolta, compattazione e trasporto RSU marchio Farid allestita su mezzi ATA S.p.A. nonché componenti di attrezzatura di altro marchio allestita su veicoli aziendali

**Considerato che** i veicoli in questione vengono impiegati dalla società per l'affidamento di un servizio di pubblica necessità di igiene ambientale, non suscettibile di interruzione;

**Preso atto che** l'affidamento di questa tipologia di servizi è connotata da una particolare criticità nella costruzione della gara, anche alla luce della recente giurisprudenza espressasi sul punto, relativamente alle gare basate sul ribasso sui listini prezzi ufficiali dei produttori, che non consentirebbero la partecipazione di officine che forniscono ricambi equivalenti;

**Considerato** infatti che secondo l'ANAC ed il Consiglio di Stato, sono illegittimi i bandi di manutenzione di automezzi, laddove a base di gara, oltre al costo della manodopera per la riparazione vengano posti anche i listini prezzi ufficiali del produttore da assoggettare a ribasso, posto che tali listini prezzi ufficiali non sono conoscibili in fase di gara, né possono essere allegati agli stessi in quanto la "casa madre" non li mette a disposizione, cosicché i concorrenti che vorrebbero partecipare per fornire pezzi equivalenti, come ammesso dal diritto comunitario, non sarebbero in grado di conoscere la base d'asta o di sapere che i prezzi resteranno invariati, con conseguente impossibilità di formulare un'offerta (cfr. ANAC Parere n. 162 DEL 10/10/2012);

**Considerato** che è attualmente allo studio la redazione di una gara o di più gare che permettano di tenere conto dei suddetti pronunciamenti giurisprudenziali e di consentire dunque una più ampia partecipazione dai concorrenti, anche alla luce dei principi e delle norme comunitarie che tendono ad assicurare la massima concorrenza riguardo alle parti di ricambio;

**Preso atto** che anche da un'analisi comparativa dei bandi pubblicati in rete, non si rilevano forme di affidamento tramite gara che risultino immediatamente compatibili con i menzionati principi di concorrenza, posto che ancora oggi in molti casi viene richiesto un non consentito ribasso sui soli listini ufficiali dei produttori, tanto che i produttori di parti di ricambio equivalenti lamentano di non conoscere quale siano gli importi unitari da ribassare;

**Tenuto tuttavia conto**, quindi, che proprio per l'attenzione riposta dal legislatore comunitario, il mercato in questione si presenta del tutto particolare e che comunque il rispetto di tale quadro normativo deve comunque essere assicurato senza interrompere i servizi di pubblica necessità erogati dall'azienda;

**Ritenuto** essenziale assicurare la continuità della manutenzione dell'attrezzatura nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione della gara o delle gare che si renderanno necessaria per assicurare la leale concorrenza tra tutti gli operatori, pur dando atto della specificità e della complessità delle stesse, anche in considerazione dell'impostazione innovativa che gli uffici aziendali cercano di perseguire per non incorrere in profili di illegittimità già osservati dalla giurisprudenza riguardo a molte di quelle che si riscontrano in rete;

**Considerato** la maggior parte dei veicoli aziendali per raccolta rifiuti hanno attrezzatura marchio Farid;

**Stimato** il valore dell'affidamento per sopperire al fabbisogno di ATA spa nel periodo transitorio, in € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) oltre iva;

**Considerato** che l'officina Farid industrie spa è l'unica officina di zona autorizzata ad eseguire lavorazioni su propria attrezzatura e che la stessa è tecnicamente possibilista ad effettuare lavorazioni anche su altra attrezzatura;

**Ritenuta** pertanto la sussistenza delle condizioni per un affidamento urgente e temporaneo ad un operatore disponibile dotato delle necessarie qualificazioni tecniche per l'esecuzione delle prestazioni richieste e quindi l'esistenza dei presupposti per far ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 comma 2 lett b) del D.lgs 50 del 2016

**Considerato** che la forma più appropriata per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'attrezzatura per la marca in oggetto, sia l'accordo quadro senza garanzia di quantità minime ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50 del 2016, preso atto che non vi è certezza né della tipologia né della

quantità di riparazioni necessarie, cosicché anche laddove queste dovessero essere pari a zero, nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà all'impresa affidataria;

**Sentito** l'operatore economico affidatario del presente accordo quadro circa le condizioni praticabili nel citato periodo transitorio a cui lo stesso si riferisce;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formulata dall'Impresa ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50 del 2016;

**Visto** il DURC dell'Impresa del 16/06/2020, con scadenza il 14/10/2020;

**Considerato che** sul Casellario delle Imprese dell'ANAC, interrogato il 24/06/2020 non risultano annotazioni;

**Ritenuto** di dover prescindere dalla previa acquisizione delle ulteriori verifiche di legge (casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate), disponendo che le stesse rientrino nell'ambito degli accertamenti a campione eseguiti dalla Società, stante la necessità di avviare subito il servizio e di garantire la continuità delle manutenzioni;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016;

**Visto** l'art. 32 del D.lgs 50 del 2016;

**Visto** l'art. 54 del D.lgs 50 del 2016;

#### **DETERMINA**

**di affidare** a FARID INDUSTRIE S.P.A. (P.IVA 06500530016) – PEC farid.industriespa@legalmail.it, l'accordo quadro del servizio di manutenzione dei veicoli aziendali per la marca e le componenti in oggetto, senza garanzia di quantità minime e nei limiti di € 65.000,00 oltre IVA;

**di stabilire** che l'offerta allegata è parte integrante del presente atto

**di stabilire** che i corrispettivi per ogni singolo intervento saranno così determinati:

- a) quanto ai materiali, applicando il ribasso del **20%** su ricambi farid e **0%** su quelli di altro marchio

b) quanto alla manodopera: al prezzo orario di € 40,00\ora oltre IVA;

c) che il pagamento avverrà vista fattura

L'impresa, a corredo di ogni fattura, se richiesto dovrà presentare tutta la documentazione a comprova della congruità dei suddetti importi che verranno fatturati;

**di stabilire** che per il presente affidamento non ricorre la necessità del DUVRI in quanto gli interventi di riparazioni vengono effettuati presso l'officina dell'Impresa di cui la Società non ha la giuridica disponibilità;

**di stabilire** che il presente accordo quadro avrà validità fino al 31 gennaio 2021, oppure per il minor tempo qualora nelle more dello stesso venga aggiudicata la gara in corso di redazione o venga comunque esaurito l'importo, fermo restando che qualora entro i suddetti termini l'importo non sia esaurito nulla sarà comunque dovuto all'Impresa a titolo di indennizzo, maggiori costi, danni o per qualunque pretesa di sorta;

**di dare** atto che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG in oggetto tramite il sistema SIMOG dell'ANAC;

**di stabilire** che i corrispettivi saranno versati entro trenta giorni fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato dell'affidatario a seguito di presentazione di regolare fattura

**di affidare** la fornitura riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

**di trasmettere** la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs. 50 del 2016;

**di richiedere** all'Impresa affidataria di trasmettere la presente determina tramite PEC firmata digitalmente, a titolo di accettazione;

**di obbligare** l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, intendendosi di seguito

integralmente richiamate ed accettate le clausole contenute a pena di risoluzione nella determina ANAC n. 4 del 2011;

**di nominare** Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Sig. Rossello Claudio.

Savona, li 24/06/2020

L'Amministratore unico di ATA S.p.A.

Dott. Gianluca Tapparini



